ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/17/CE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLA BENZINA E DEL COMBUSTIBILE DIESEL

Art. 7-bis

Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra

I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel caso di cui al comma 9, dell'energia fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;

b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia. La relazione di cui al comma 2 e' accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di sostenibilita' e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto

dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche' una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unita' di energia, della stessa partita. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo 7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'energia sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo1 della direttiva 2009/30/CE. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente la elettricita' fornita per essere utilizzata nei veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Un gruppo di fornitori puo' scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilita' di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:

a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;

b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. 12. L'ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sulla

esattezza, sulla completezza e sulla conformita' alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonche' sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. (1)

Versione in vigore dal 13 maggio 2011, non più in vigore dal 12 maggio 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel
Estremi	Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-66-2005/art-7-bis-obblighi-di-riduzione-delle-emissioni-di-gas-serra/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it